



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO**

Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro

dr.ssa XXXX XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.

nella causa n. **XXXX /2023** tra le parti:

Ricorrente:

- **XXXX XXXXX (XXXXXXXXXXXXX)**

avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Maria Maniscalco,

Denis Rosa.

Resistente:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,**

con l'avv. XXXXX XXXXX

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE RICORRENTE

IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo



indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;

- IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica", di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente.

Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.

PARTE RESISTENTE

La resistente Amministrazione, si riporta, a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva, ribadendo la legittimità e la correttezza dell'operato di questa Amministrazione.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, questa Amministrazione chiede di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso e/o di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente, in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato; in ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.

FATTO E DIRITTO

L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso depositato il 30.9.'23, allegando e documentando di essere una docente iscritta nelle GPS e attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al 31.08.2024 presso l'IPSSEO A G. Maffioli di Castelfranco Veneto.



Ella inoltra ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2017-18	IS CITTA DELLA VITTORIA	A041	18	20/10/17	31/08/18
2018-19	ITI BARSANTI	A041	18	15/10/18	31/08/19
2019-20	ISS DA COLLO	A041	18	20/09/19	31/08/20
2020-21	ITI BARSANTI	A041	18	21/09/20	31/08/21
2021-22	IS SARTOR	A041	20	07/09/21	31/08/22
2022-23	IS SARTOR	A041	18	05/09/22	31/08/23

Ha lamentato di non aver fruito, negli anni predetti, della “*Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ... dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico*” (c.d. «*Carta Elettronica del docente*»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.

Nel corso del procedimento ha documentato di essere “*attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato già in atti (cfr. doc. 1 depositato in data 26.10.2024)*”.

Ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.

Il Ministero convenuto si è costituito resistendo alle pretese della ricorrente.

*

In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.

Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Quanto all'eccepta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, dal momento che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “*una riserva di regolamento a favore del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, deve osservarsi che il Ministero dell'Istruzione è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente.

Nel merito, si osserva quanto segue.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2024

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.2023¹ sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in

¹ Estremi della sentenza:

- Numero registro generale XXXX
- Numero sezionale XXXX
- Numero di raccolta generale XXXX



ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.2022², ha ritenuto che *“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”* ed ha affermato che *“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”*.

*

Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per tutti gli a.s. per i quali è stata avanzata domanda (ad eccezione dell'anno scolastico 2017/2018, coperto da prescrizione), tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del

² Causa C-450/21



Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.

Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
- Respinge ogni diversa pretesa
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 700,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari.

Treviso, 28/11/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa XXXXX XXXX

